



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22.08.2014)

N. 67 del 21.05.2015

(adottata ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi ai sensi art. 3 comma 7 D.Lgs. 118/2011. **ESEGUIBILE**

L'anno 2015 il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 14.00 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Massimo De Stefano, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 10078 del 21.05.2015;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO dott. Massimo De Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 21.05.2015

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.05.2015 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 21.05.2015

f.to

Il messo comunale

f.to **IL RESPONSABILE SETTORE VII**
dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

Settore VI
Prot. 9925 del 19.05.2015

OGGETTO : Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to **Il responsabile settore VI**
dott. Pier Paolo Mancaniello

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to **Il responsabile settore finanziario**
dott. Pier Paolo Mancaniello

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- L'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, prescrive che *“Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:*
 - a) *nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura;*
 - b) *nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);*
 - c) *nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;*
 - d) *nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di amministrazione)”*,
- Il successivo comma 8 del citato decreto prevede che *“L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e' oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e*

esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, e' tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- *Il successivo comma 9 stabilisce che "Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 e' effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni";*
- *Le conseguenze contabili determinate dal riaccertamento straordinario sono descritte nei successivi commi 13 e 14, prevedendo quanto segue:*

Comma 13 "... i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico";

Comma 14 "... i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato";

- *Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/04/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17/04/2014, avente ad oggetto "Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011" ha stabilito che:*
 - *Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'articolo 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;*
 - *La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori;*
 - *L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti;*

Dato atto che con nota-circolare prot. n. 1946 del 02/2/2015 il Responsabile del Servizio Finanziario ha messo a disposizione dei responsabili di settore i partitari dei residui attivi e passivi, già riaccertati al 31/12/2014 ai fini del Rendiconto della gestione 2014, onde consentire ad essi la “revisione straordinaria” sulla consistenza e l’esigibilità degli stessi, secondo i nuovi principi contabili applicati e di rilevare le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 2014 nei quali l’esigibilità avrà scadenza;

Preso atto che i Responsabili dei Settori, con apposite determinazioni, hanno proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in base alla puntuale verifica sulla consistenza e l’esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati ed hanno rilevato sia voci da eliminare definitivamente, in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate, sia voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31.12.2014 nelle quali l’esigibilità avrà scadenza;

Atteso che dal citato riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi si hanno:

- le seguenti re-imputazioni indicate nell'allegato A (allegato 5.1 al D. Lgs. n. 118/2011) ed in particolare: a) Totale residui attivi re-imputati pari ad €. 3.777.580,85 e un totale di residui passivi re-imputati pari ad €. 6.133.029,94, con la conseguente costituzione di un Fondo Pluriennale Vincolato, incrementato dei residui passivi cancellati che concorrono alla sua determinazione, così come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria - punto 5.4. - per un importo di €. 3.686.245,01, pari ad €. 6.041.694,10, che sarà iscritto nella parte Entrata del bilancio di previsione 2015, di cui €. 1.441.540,25 di parte corrente ed €. 4.600.153,85 di parte capitale;
- le seguenti cancellazioni indicate nell'allegato B (allegato 5.2 al D. Lgs. n. 118/2011) di cui €. 84.229,66 per residui attivi eliminati in via definitiva, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche attive perfezionate, ed €. 7.385.655,67 per residui passivi cancellati in via definitiva in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

Precisato che non sono stati oggetto di riaccertamento straordinario i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;

Atteso, altresì, che:

- il Responsabile del Servizio finanziario, con determinazione n. 55 del 15/5/2015, ha proceduto al calcolo del primo accantonamento del FCDE secondo i principi contabili armonizzati, utilizzando la media semplice delle medie ottenute dal rapporto tra incassi in conto residui e residui attivi per interventi di bilancio; tale media è stata quindi applicata alla consistenza dei residui attivi, determinata a seguito del riaccertamento straordinario alla data del 01/01/2015;
- il valore totale ottenuto è stato pari ad €. 8.785.605,39, con un incremento, rispetto al Fondo Svalutazione Crediti accantonato nel rendiconto relativo all'esercizio 2014, pari ad €. 2.070.053,09;

Dato atto che, a seguito delle citate eliminazioni dei residui attivi e passivi, dell'accantonamento del maggiore importo al FCDE, degli accantonamenti per rischi ed oneri e dalla parte vincolata del risultato di amministrazione, si genera un disavanzo al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, pari ad €. 1.131.436,06;

Considerato che, in ragione della citata variazione, le spese relative ai residui passivi eliminati e re-imputati alle annualità future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate relative ai residui attivi eliminati e re-imputati, dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quelle nelle quali è accertata l'entrata;

Preso atto che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2015 – 2017 del vigente bilancio di previsione in corso di formazione, comportano l'adozione di un provvedimento

amministrativo tramite il quale si provvede:
a) alla variazione agli stanziamenti di bilancio di previsione in corso di formazione, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato;
b) alla rideterminazione del Risultato di Amministrazione 2014 al 01 gennaio 2015 sulla base dell'applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto al comma 7 dell'art. 3 del D. Lgs. n. [118/2011](#) e s.m.i., il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale, previo parere dei revisori dei conti;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sue modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Il sottoscritto responsabile del settore propone:

- di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011, le risultanze della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla data del 01/01/2015, così come evidenziato negli allegati A e B (allegati n. 5/1 e n. 5/2 al D. Lgs. n. 118/2011), tenuto conto:
- delle re-imputazioni indicate nell'allegato A ed in particolare: a) Totale residui attivi re-imputati pari ad €. 3.777.580,85 e un totale di residui passivi re-imputati pari ad €. 6.133.029,94, con la conseguente costituzione di un Fondo Pluriennale Vincolato, incrementato dei residui passivi cancellati che concorrono alla sua determinazione, così come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria - punto 5.4. - per un importo di €. 3.686.245,01, pari ad €. 6.041.694,10, che sarà iscritto nella parte Entrata del bilancio di previsione 2015, di cui €. 1.441.540,25 di parte corrente ed €. 4.600.153,85 di parte capitale;
- delle cancellazioni indicate nell'allegato B, di cui €. 84.229,66 per residui attivi eliminati in via definitiva, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche attive perfezionate, ed €. 7.385.655,67 per residui passivi cancellati in via definitiva in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- i dettagli delle citate re-imputazioni e cancellazioni sono indicate nelle determinazioni dei Responsabili di Settore e, nelle stesse, certificate;
- dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, quantificato nell'importo complessivo di €. 8.785.605,39, determinato sulla base della media semplice a fronte del rapporto, discendente dalla percentuale di non riscosso sulla consistenza dei residui attivi al 31/12/2014, tra gli incassi in conto residui e consistenza dei residui attivi verificata nei precedenti cinque anni (periodo 2010-2014), con un incremento, rispetto al Fondo Svalutazione Crediti accantonato nel rendiconto relativo all'esercizio 2014, pari ad €. 2.070.053,09, così come meglio rappresentato nella determinazione n. 55 del 15/5/2015 del Responsabile del Servizio Finanziario;
- dell'accantonamento per rischi ed oneri e della parte vincolata del risultato di amministrazione, tale da generare un disavanzo al 1° gennaio 2015 pari ad €. 1.131.436,06, le cui modalità di recupero dovranno essere definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della presente delibera di giunta, concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- di approvare, ai sensi dell'art 3 comma 7 del D. Lgs. 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive con esigibilità differita;
- di iscrivere, ai sensi del comma 9 dell'art .3 del D. Lgs. n. 118/2011, nelle scritture contabili dell'Ente, in costanza di esercizio provvisorio, le entrate e le spese cancellate e re-imputate (con

indicazione dell'anno di re-imputazione), sulla scorta del riaccertamento straordinario operato dai responsabili di settore e da loro certificato con apposite determinazioni;

- di stabilire che il bilancio di previsione 2015-2017, che sarà approvato successivamente al presente riaccertamento straordinario dei residui, dovrà essere predisposto tenendo conto delle registrazioni di cui al punto che precede;
- di dare atto che a seguito dell'intervenuta esecutività della delibera con la quale è approvato il rendiconto della gestione 2014, con la presente deliberazione gli stanziamenti di entrata e spesa adeguati a seguito della re-imputazione dei residui alla competenza si considerano automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti deliberativi;
- di inviare tempestivamente la presente proposta di deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il responsabile del settore
dott. Pier Paolo Mancaniello